

CONVENZIONE

TRA

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(MASE)**

E

**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
(MIMIT)**

E

**MINISTERO DELL'INTERNO
(MinInt-DCPSTAE)**

E

**ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO**

L'anno 2026, nel mese di settembre,

TRA

la dott.ssa Paolina Pepe, nata a Roma (RM) il 26 gennaio 1967, Vicario della Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (successivamente denominato per brevità MASE) con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 44 – 00147 RM,

E

il dott. Gianfrancesco Romeo, nato a Taurianova (RC) il 10 maggio 1971, Direttore generale della Direzione generale consumatori e mercato, che interviene in nome e per conto del Ministero delle imprese e del made in Italy (successivamente denominato per brevità MIMIT – DGCM) con sede in Roma, Via Molise n. 2 – 00187 RM,

E

l'ing. Giampietro Boscaino nato a Benevento (BN) il 9 agosto 1962, Dirigente generale VVF della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, che interviene in nome e per conto del Ministero dell'interno (successivamente denominato per brevità MinInt-DCPSTAE) con sede in Roma, Largo di Santa Barbara n. 2 – 00178 RM;

E

il prof. Massimo De Felice, nato a Roma (RM) il 4 ottobre 1953, che interviene in qualità di Presidente e legale rappresentante di ACCREDIA, l'Ente italiano di accreditamento (successivamente denominato per brevità ACCREDIA), con sede Legale in Roma, Via Guglielmo Saliceto n. 7/9 – 00161 RM;

di seguito indicati collettivamente anche come "le Parti":

PREMESSO CHE:

- il regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 ha posto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e ha abrogato il regolamento (CEE) n. 339/93;
- il citato regolamento (CE) 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei *considerando* che «lo scopo dell'accREDITAMENTO è attestare in modo autorevole la competenza di un organismo a eseguire attività di valutazione della conformità» e che «gli Stati membri non dovrebbero mantenere più di un organismo nazionale di accREDITAMENTO e dovrebbero garantire che tale organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettività e l'imparzialità delle sue attività»;
- il Parlamento europeo ha adottato congiuntamente con il Consiglio la decisione 768/2008/CE del 9 luglio 2008, che stabilisce un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e abroga la decisione 93/465/CEE;
- il regolamento (UE) 2023/1542 «relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE» ha stabilito, all'articolo 22, che gli Stati membri designano un'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il controllo degli organismi notificati;

- il decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 54 del 6 marzo 2026, recante «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE*», ha stabilito che la valutazione degli organismi di valutazione della conformità ai fini dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti e della relativa notifica, nonché il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti da ACCREDIA;
- l'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo n. 29 del 2026, prevede che i rapporti tra ACCREDIA, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli stessi;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, ha dettato disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;
- l'articolo 4, comma 1, della legge n. 99 del 2009 per assicurare la pronta applicazione del Capo II del regolamento (CE) 765/2008, ha disposto che «*il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, deve provvedere alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento*». Il citato comma 1 ha disposto altresì che «*il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede [...] alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione Europea*»;
- l'articolo 4, comma 4, della citata legge n. 99 del 2009 ha stabilito che «*dall'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica*» e che «*i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente*»;
- il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'università e della ricerca, della difesa, ha emanato in data 22 dicembre 2009 il decreto interministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 19 del 25 gennaio 2010, recante «*Prescrizioni relative all'organizzazione e al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) 765/2008*»;
- i Ministeri sopra citati, in data 22 dicembre 2009, hanno emanato un decreto interministeriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie generale n. 20 del 26 gennaio 2010, per designare ACCREDIA, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, quale organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- ACCREDIA svolge attività di accreditamento di organismi che effettuano valutazioni di conformità e può svolgere tale attività anche nei settori riservati ad attività delle pubbliche amministrazioni, secondo le disposizioni legislative e regolamentari in materia, sulla base di specifici mandati e su formale iniziativa delle amministrazioni competenti;
- ACCREDIA, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto di prescrizioni del 22 dicembre 2009, si è dotata di strumenti organizzativi che consentono adeguata partecipazione alle attività di accreditamento da parte dei predetti Ministeri;
- ACCREDIA svolge tale attività sulla base dei criteri tecnici e scientifici, in conformità alle norme emanate a livello internazionale, europeo e nazionale da ISO/IEC, CEN/CENELEC, UNI/CEI, nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica;
- ACCREDIA, ai sensi del suo Statuto e del Regolamento generale di applicazione dello Statuto medesimo, ha tra gli altri compiti quelli di:
 - verificare che i soggetti che svolgono attività di valutazione di conformità possiedano i requisiti prescritti e di vigilare sul mantenimento di tali requisiti nel tempo;
 - operare in ambito volontario e, su incarico e sotto il controllo della Pubblica amministrazione, svolgere compiti di accreditamento, qualificazione, controllo e sorveglianza negli ambiti di competenza pubblica, sulla base di specifici incarichi formali, anche mediante convenzioni che ne fissano limiti e condizioni;
 - aderire all'Infrastruttura europea di riferimento EA e affrontare verifiche *inter pares* da essa condotte, al fine di partecipare ai relativi accordi di mutuo riconoscimento EA MLA;
- ACCREDIA, nel rispetto del principio della competenza tecnica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto e degli articoli 12 e 13 del Regolamento generale di applicazione dello Statuto medesimo, ha costituito e reso operativo il Comitato di accreditamento che si articola in un Comitato per l'attività di accreditamento, in comitati e sottocomitati settoriali;
- I comitati settoriali di accreditamento decidono, nelle aree di rispettiva competenza, in materia di concessione, mantenimento, estensione, rinnovo, riduzione, sospensione e revoca degli accreditamenti. I sottocomitati settoriali di accreditamento hanno il compito di predisporre una decisione da sottoporre per la delibera definitiva ai comitati settoriali di accreditamento (CSA) di riferimento;
- per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza, controllo e accreditamento nel campo delle valutazioni di conformità in ambiti regolamentati, fermi restando i principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica, ACCREDIA potrà utilizzare dipendenti delle Amministrazioni competenti o valutatori da queste indicati, nelle forme consentite dalla legge;

- è stato affidato, con decreto del 22 dicembre 2009, al Ministero dello sviluppo economico, oggi Ministero delle imprese e del made in Italy, il compito di svolgere controlli regolari sulla struttura e sulle attività svolte da ACCREDIA e, per rendere più efficace tale esercizio di controllo, è stata istituita una Commissione interministeriale di sorveglianza, che ha il compito, ai sensi dell'articolo 6 del citato decreto del 22 dicembre 2009, di esercitare le attività di controllo sull'Ente di accreditamento designato;
- si ritiene necessario stipulare la presente Convenzione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, al fine di disciplinare i rapporti tra le Amministrazioni competenti e ACCREDIA nell'ambito delle attività di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità operanti nel settore delle batterie.

**TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E SPECIFICATO,
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

1. Le premesse, nonché i riferimenti ivi contenuti allo Statuto e al Regolamento generale di applicazione dello Statuto di ACCREDIA, formano parte integrante e sostanziale del presente Atto e si intendono espressamente e integralmente richiamate e riportate nel presente articolo.

**ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La Convenzione ha per oggetto, così come previsto e stabilito dall'articolo 8 del decreto del 22 dicembre 2009 e dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 10 febbraio 2026, n. 29, la definizione dei rapporti di collaborazione tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'interno – d'ora in avanti congiuntamente indicati come "le Amministrazioni competenti" – e ACCREDIA.

2. La collaborazione è finalizzata a:

- garantire il buon funzionamento del sistema di accreditamento nei settori di competenza delle Amministrazioni competenti, utilizzando l'attività dell'Ente per l'attuazione della normativa comunitaria e nazionale evidenziata nelle premesse;
- organizzare e razionalizzare le attività di accreditamento in tali settori, in coerenza con i principi della qualità, della sicurezza, della salute, della tutela ambientale e della protezione dei consumatori;

- sviluppare le attività di valutazione e di controllo degli organismi di valutazione della conformità nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa nazionale, europea e internazionale, nonché delle competenze delle Amministrazioni competenti;
- far sì che ACCREDIA contribuisca all'attività delle Amministrazioni competenti per la sorveglianza sul mercato, sia direttamente sugli organismi di valutazione della conformità accreditati, sia indirettamente favorendo la circolazione delle batterie conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2023/1542 e che offrano un elevato grado di protezione degli interessi pubblici.

ART. 3

ATTIVITÀ E AMBITO DELL'ACCREDITAMENTO

1. Le Amministrazioni competenti affidano ad ACCREDIA il compito di rilasciare accreditamenti, in conformità alle pertinenti norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, attestanti che gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità soddisfano i requisiti stabiliti dal regolamento (UE) 2023/1542, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'articolo 25 e, ove applicabile, all'articolo 27 del medesimo regolamento, nonché quelli di cui al decreto legislativo n. 29 del 2026 e successive modifiche e integrazioni.

In assenza, totale o parziale, di norme armonizzate, specifiche tecniche, atti delegati o di esecuzione applicabili, ACCREDIA valuta che gli organismi richiedenti adottino procedure di valutazione della conformità idonee e adeguatamente motivate, basate sul regolamento (UE) 2023/1542 e su riferimenti tecnicamente affidabili. L'organismo fornisce evidenza del soddisfacimento dei requisiti pertinenti; in tali casi non si applica la presunzione di conformità di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2023/1542.

2. Ai fini della presente Convenzione, rientrano nell'ambito dell'accREDITAMENTO gli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità relative alle batterie nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2023/1542 e dalla normativa nazionale di attuazione.

Gli scopi di accREDITAMENTO sono definiti in relazione alle categorie di batterie interessate, ai moduli di valutazione della conformità applicabili e ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) 2023/1542, tenendo conto degli orientamenti dell'European co-operation for accreditation (EA) nonché delle eventuali indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. In base a quanto stabilito con la presente Convenzione, l'accREDITAMENTO rilasciato da ACCREDIA costituisce prerequisito obbligatorio per il rilascio, l'estensione, il rinnovo, la riduzione, la sospensione/autosospensione, la revoca o il ripristino dell'autorizzazione da parte delle Amministrazioni competenti e conseguente notifica alla Commissione europea.

4. Per quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, ACCREDIA applicherà i pertinenti documenti degli Organi dell'Unione Europea, le norme tecniche UNI CEI EN ISO/IEC pertinenti, i documenti EA e GLOBAL ACI, nonché i propri Regolamenti nelle più recenti revisioni applicabili. Inoltre, ACCREDIA si impegna a dare seguito alle indicazioni emanate dalle competenti Autorità ministeriali nazionali.

5. Ulteriori indicazioni tecniche, incluse variazioni delle modalità di verifica di cui al successivo articolo 4, potranno essere concordate direttamente tra ACCREDIA e le Amministrazioni competenti, in particolare per tener conto dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento, garantire l'efficacia delle attività di verifica, favorire il necessario raccordo con l'attività di sorveglianza del mercato e contenere gli oneri finanziari dell'accREDITAMENTO.

6. Nello svolgimento dell'attività di accREDITAMENTO disciplinata dalla presente Convenzione, ACCREDIA si impegna a operare nel pieno rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità e competenza tecnica.

ART. 4

PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

1. ACCREDIA rilascia i Certificati di accREDITAMENTO in conformità al disposto del precedente articolo 3.

2. Per ciascun accREDITAMENTO rilasciato, ACCREDIA svolgerà le seguenti attività:

- esame documentale con redazione del relativo rapporto;
- verifica presso le sedi operative dell'Organismo, in base a quanto definito nei pertinenti regolamenti di ACCREDIA, con redazione del relativo rapporto;
- verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nei pertinenti regolamenti di ACCREDIA, con redazione dei relativi rapporti;
- visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento, in base a quanto definito nel Regolamento di ACCREDIA RG-01.

3. I Certificati di accREDITAMENTO hanno validità quadriennale. ACCREDIA comunica tempestivamente alle Amministrazioni competenti, secondo modalità definite di comune accordo, l'esito della propria attività attraverso la trasmissione, per estratto, delle delibere del Comitato settoriale di accREDITAMENTO competente, nonché, ove si verifichi il caso, le decisioni di accoglimento delle istanze di autosospensione o revoca presentate dai soggetti accREDITATI, dandone comunicazione anche al comitato di cui al successivo articolo 5.

4. ACCREDIA provvede alla gestione delle procedure di accREDITAMENTO al fine di consentire alle Amministrazioni competenti l'emanazione dei provvedimenti amministrativi di competenza nei termini previsti dalla normativa vigente senza soluzione di continuità con le autorizzazioni in scadenza.

ART. 5

COMITATO SETTORIALE DI ACCREDITAMENTO

1. Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto di ACCREDIA è operativo un Comitato Settoriale di Accreditamento, competente a deliberare la concessione, l'estensione, il rinnovo, la variazione, la sospensione, la riduzione o la revoca degli accreditamenti indicati al precedente articolo 3.
2. In tale Comitato Settoriale di Accreditamento, il Consiglio direttivo di ACCREDIA potrà inserire, su designazione del MASE o, per gli aspetti di sicurezza in caso di incendio e per le batterie industriali, del MinInt-DCPSTAE, uno o più esperti tecnici competenti in materia in base al numero e alla tipologia di richieste di accreditamento.

ART. 6

PERSONALE DIPENDENTE E VALUTATORI

1. Per il corretto svolgimento delle attività di valutazione disciplinate dalla presente Convenzione, e in particolare dei compiti di esame documentale, verifiche in sede, in accompagnamento e sorveglianza, come meglio specificate nelle procedure di accreditamento di cui al precedente articolo 4, ACCREDIA impiegherà propri ispettori, sia dipendenti, che legati da contratti di collaborazione, nel rispetto dei requisiti di cui alla norma ISO/IEC 17011.
2. Per la procedura di qualifica degli esperti tecnici e degli ispettori da utilizzare per l'accREDITAMENTO degli Organismi richiedenti l'autorizzazione di cui alla normativa elencata al precedente articolo 3, ACCREDIA applicherà l'iter normalmente previsto. In base a tali procedure ACCREDIA potrà utilizzare, per l'attività di valutazione, personale dipendente delle Amministrazioni competenti e da esse autorizzato. A tali esperti tecnici e Ispettori si applicheranno le pertinenti regole di ACCREDIA in termini di compensi e requisiti di imparzialità e competenza.

ART. 7

TARIFFE

1. Per l'attività di accreditamento oggetto della presente Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio tariffario, nel rispetto delle determinazioni della Commissione interministeriale di sorveglianza, di cui all'articolo 6 del decreto 22 dicembre 2009.
2. ACCREDIA fornirà annualmente alle Amministrazioni competenti evidenza del rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 7, comma 1, del decreto del 22 dicembre 2009.

ART. 8

MONITORAGGIO E CONTROLLI

1. Le Amministrazioni competenti effettuano periodicamente il monitoraggio sull'attività di ACCREDIA, attraverso il Piano di sorveglianza approvato dalla Commissione interministeriale di sorveglianza, di cui all'articolo 6 del decreto 22 dicembre 2009.

2. ACCREDIA si impegna a comunicare al MASE, al MIMIT ed al Min Interno:

- gli accreditamenti rilasciati, a seguito delle delibere del Comitato settoriale di accreditamento;
- le variazioni, le revoche, le sospensioni e le riduzioni rilasciate a seguito delle delibere del Comitato settoriale di accreditamento;
- le scadenze dei certificati di accreditamento, per gli organismi che non procedono al rinnovo dell'accREDITAMENTO;
- i provvedimenti sanzionatori, corredati da adeguata motivazione;
- i reclami e le segnalazioni fondati pervenuti in merito all'attività degli organismi accreditati, riepilogati nell'ambito della relazione annuale sul funzionamento di ACCREDIA;
- i ricorsi presentati dagli organismi accreditati e le decisioni assunte in merito dalla commissione d'appello di ACCREDIA, corredate di motivazione;
- l'adozione, la modifica, la revisione ecc., di specifiche procedure inerenti alla presente Convenzione.

**ART. 9
RICORSI**

1. Per i ricorsi avverso le decisioni di ACCREDIA, si applica lo Statuto dell'Ente vigente al momento della presentazione dei ricorsi stessi.

**ART. 10
DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente Convenzione entra in vigore il giorno dell'ultima firma digitale apposta, avrà la durata di quattro anni e dovrà essere esplicitamente rinnovata. Non è ammesso il tacito rinnovo.

**ART. 11
CORRISPETTIVO**

1. Per le attività normate dalla presente Convenzione, non sono previsti corrispettivi a carico delle Amministrazioni competenti nei confronti di ACCREDIA.

**ART. 12
ONERI FISCALI**

1. L'imposta di bollo dovuta fin dall'origine ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 642/1972 (Allegato "A" parte prima della Tariffa), è a carico di ACCREDIA (assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.M. 17 giugno 2014).

ART. 13

MODIFICHE E INTEGRAZIONI

1. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente Convenzione sono concordate tra le Parti e formalizzate per iscritto mediante apposito atto, sottoscritto digitalmente dai rispettivi rappresentanti.

ART. 14

REGISTRAZIONE

1. La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le relative spese sono a carico della Parte che ne richiede la registrazione.

ART. 15

DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

1. Per la risoluzione di ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione della presente Convenzione e agli obblighi derivanti dalla stessa, e che non potrà trovare bonaria composizione, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva, il Foro di Roma, con concorde ed espressa esclusione di ogni eventuale altro foro concorrente o alternativo. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	MINISTERO DELL'INTERNO	ACCREDIA L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
DGSPC_MASE	DGCM_MIMIT	MinInt-DCPSTAE	
DOTT.SSA PAOLINA PEPE	DOTT. GIANFRANCESCO ROMEO	ING. GIAMPIETRO BOSCAINO	PROF. MASSIMO DE FELICE
Paolina Pepe Ministero della Transizione Ecologica Dirigente 25.09.2026 12:10:15 GMT+02:00	Firmato digitalmente da: Gianfrancesco Romeo Organizzazione: MISE/80230390587 Data: 28/09/2026 09:47:08	 GIAMPIETRO BOSCAINO MINISTERO DELL'INTERNO 02.10.2026 11:57:52 GMT+01:00	Firmato digitalmente da: MASSIMO DE FELICE Data: 09/10/2026 16:42:44